

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (68)956

Vol. 1968/0160

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(68) 956 def.

Bruxelles, 9 dicembre 1968

Proposta di modifica della proposta
della Commissione di un regolamento del Consiglio
che modifica il regolamento n. 1009/67/CEE relativo alla
organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

Motivazione

All'atto della discussione avvenuta al Consiglio si è manifestata l'opportunità, in conformità delle disposizioni dell'articolo 149, secondo trattino, del Trattato, di completare la proposta della Commissione di un regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n° 1009/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, con una modifica delle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento n° 1009/67/CEE.

Infatti l'articolo 10 del regolamento n° 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero¹⁾, definisce i principi inerenti la vendita dello zucchero degli organismi d'intervento. Tali disposizioni prevedono in particolare che i suddetti organismi possono vendere lo zucchero ad un prezzo inferiore al prezzo d'intervento o sulla base del prezzo del mercato mondiale se tale zucchero è stato reso inadatto all'alimentazione umana o se viene esportato verso i paesi terzi. Ora avviene che gli organismi d'intervento non procedono essi stessi alla denaturazione e che un'esportazione di detto zucchero acquistato al livello del prezzo del mercato mondiale richiederebbe il rilascio di una elevata cauzione, al fine di evitare ogni smercio di tale zucchero sul mercato interno della Comunità.

In tale condizioni una vendita dello zucchero al prezzo d'intervento apparirebbe più idonea; in tal caso lo zucchero può essere esportato o denaturato dall'acquirente alle condizioni di cui agli articoli 9 e 17 del regolamento n° 1009/67/CEE.

(1) G.U. n° 308 del 18.12.1967, pag. 1

Proposta di modifica della proposta
della Commissione di un regolamento del Consiglio
che modifica il regolamento n° 1009/67/CEE relativo alla
organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

1. Dopo il primo considerando bisogna aggiungere il seguente considerando :

" considerando che l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento n° 1009/67/CEE urta in difficoltà di ordine pratico ed amministrativo al momento della vendita dello zucchero da parte degli organismi d'intervento; che pertanto è opportuno adattare tali disposizioni in maniera da permettere che la denaturazione o l'esportazione dello zucchero detenuto da tali organismi avvenga^{no} secondo modalità le più conformi possibile a quelle già stabilite ai sensi degli articoli 9 e 17 del suddetto regolamento".

2. ~~Bisogna~~ inserire il seguente articolo lbis :

" Articolo lbis

L'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n° 1009/67/CEE è sostituito dal seguente testo :

„ Gli organismi d'intervento possono vendere lo zucchero sul mercato interno soltanto a prezzi superiori al prezzo d'intervento.

Tuttavia può essere previsto che lo zucchero sia venduto a un prezzo inferiore ai prezzi di vendita di cui al precedente capoverso allorquando :

- lo zucchero è destinato all'alimentazione degli animali;
- lo zucchero è destinato all'esportazione verso paesi terzi allo stato naturale o dopo trasformazione nei prodotti indicati nello allegato II del trattato o nelle merci previste nell'allegato del presente regolamento."